III

(Atti preparatori)

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 maggio 2008

su due regolamenti della Commissione proposti per attuare il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

(CON/2008/22)

(2008/C 134/03)

Introduzione e base giuridica

Il 13 maggio 2008 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione delle Comunità europee una richiesta di parere su due regolamenti della Commissione proposti per l'attuazione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità, uno riguardante le procedure di destagionalizzazione e i rapporti di qualità dei dati (di seguito «regolamento proposto 1») e un altro riguardante la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la raccolta di dati, le specifiche sulla trasmissione dei dati e gli studi di fattibilità (di seguito «regolamento proposto 2»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1. I dati sui posti di lavoro vacanti nella Comunità disciplinati da entrambi i regolamenti sono importanti per la BCE. La BCE ha pubblicato i requisiti per le statistiche a breve termine richieste per condurre la politica monetaria ([2]), che includono i dati sui posti di lavoro vacanti. Inoltre, la necessità di statistiche sui posti di lavoro vacanti è una conseguenza del Piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria (UEM) che era stato messo a punto su richiesta del Consiglio Ecofin, dalla Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la BCE; questo ha anche reso disponibile i Principali Indicatori Economici Europei («PIEE») che includono le statistiche sui posti di lavoro vacanti e che erano stati adottati dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003.

Regolamento proposto 1

2. Lo sviluppo delle serie destagionalizzate, come illustrato nel regolamento proposto 1, è importante per i dati sui posti di lavoro vacanti utilizzati nelle analisi economiche infrannuali. Analogamente, la preparazione e la pubblicazione di rapporti di qualità dei dati è parte integrale di un quadro di sicurezza della qualità.

([1]) Il presidente del Parlamento europeo e il presidente del Consiglio hanno firmato congiuntamente l'atto legale il 23 aprile 2008 ma l'atto legale non è stato ancora pubblicato; quindi, il numero ufficiale non è stato ancora assegnato.

([2]) I requisiti statistici della Banca centrale europea nel campo delle statistiche economiche generali, Banca centrale europea, agosto 2000 (riesaminato nel dicembre 2004) disponibili sul sito Internet della BCE sotto www.ecb.europa.eu

3. La BCE potrà disporre di dati sui posti di lavoro vacanti aggiustati per le stagioni e per i giorni lavorativi non appena saranno stati pubblicati 16 trimestri di dati. Inoltre, sarebbe utile se la metodologia prevista negli Indirizzi sui sistemi statistici europei sugli aggiustamenti stagionali ([1]), fosse utilizzata per sostenere questo lavoro.

4. Rapporti di qualità redatti ai sensi dell'allegato al regolamento proposto 1, sono manuali di valore con i quali guidare gli utenti dei dati con riguardo alla specifica qualità delle statistiche. La BCE apprezzerebbe una maggiore circolazione dei rapporti nazionali per gli utenti dei dati.

Regolamento proposto 2

5. La BCE supporta l'obiettivo del regolamento proposto 2 per introdurre le definizioni e i dati di riferimento che riflettono un opportuno equilibrio tra i bisogni degli utenti e l'onere sostenuto dai soggetti segnalanti.

6. La BCE apprezza che il periodo di riferimento preferito per la raccolta dati sia una media del periodo, ma rimane la possibilità di utilizzare una singola osservazione purché sia considerata rappresentativa del periodo in questione. Studi hanno dimostrato che il momento della raccolta dei dati può avere un effetto importante sui dati. Quindi, la BCE suggerisce che a questo aspetto sia dato debito riguardo nei rapporti di qualità richiesti dal regolamento proposto 1.

7. La BCE desidera evidenziare l'importanza dei due studi di fattibilità menzionati nell'allegato al regolamento proposto 2:

   a) Lo studio di fattibilità per stabilire come statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti possono essere ottenute per le sezioni O, P, Q, R e/o S del NACE Rev. 2, è importante in quanto l'occupazione in queste sezioni NACE copre oltre il 35 % dell'occupazione dell'area dell'euro.

   b) Lo studio di fattibilità per stabilire come statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti possono essere ottenute dalle unità produttive con meno di 10 dipendenti, è importante in quanto queste unità produttive rappresentano una larga maggioranza dell'occupazione totale in molti Stati membri. Inoltre, studi mostrano che queste imprese tendono a creare un maggior numero di nuovi posti di lavoro vacanti rispetto alle unità produttive maggiori.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 maggio 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

([1]) Cfr. «ESS guidelines on seasonal adjustment», aprile 2008, disponibile sul sito Internet del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, sotto http://www.cmfb.org